



Il Ministro dell'Interno

Prot. n. 11002/123/111(3)

Roma, 18/07/2017

AI SIGG.RI PREFETTI DELLA REPUBBLICA	LORO SEDI
AI SIGG.RI COMMISSARI DEL GOVERNO di	TRENTO-BOLZANO
AL SIG. PRESIDENTE DELLA REGIONE VALLE D'AOSTA	AOSTA
AI SIGG.RI QUESTORI	LORO SEDE
e, p.c.:	
AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI	ROMA
AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA	ROMA
ALLA CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME	ROMA
ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI D'ITALIA	ROMA

Oggetto: Attuazione dei nuovi strumenti di tutela della sicurezza urbana, introdotti dal D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48.

1. *Premessa.*

Il decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48 delinea un'articolata strategia volta a innalzare il livello della sicurezza urbana delle città del Paese, incentrata sulla rimozione di quei fattori e condizioni suscettibili di trasformarsi nel terreno di incubazione di fenomeni di criminalità comune o organizzata.

Le scelte compiute con il decreto-legge muovono dall'ormai diffusa consapevolezza che le criticità rinvenibili nel tessuto delle aree metropolitane e dei centri urbani sono il frutto di una serie di concause, rispetto alle quali le manifestazioni delinquenziali o i comportamenti devianti rappresentano, spesso, uno degli ultimi "anelli della catena".

La risposta a questi fenomeni non può dunque essere affidata agli interventi di un singolo interlocutore istituzionale, ma richiede, piuttosto, la realizzazione di convergenze tra le scelte che tutti i soggetti a vario titolo coinvolti sono chiamati a sviluppare.

Con questo approccio, il D.L. n. 14/2017 indica un insieme di direttrici d'azione che lo Stato – attraverso *in primis* le componenti dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza – le Regioni e gli Enti Locali potranno sviluppare, dando vita a stabili sinergie e forme di collaborazione, nel naturale rispetto delle competenze e responsabilità riservate a ciascuno dall'ordinamento.



Il Ministro dell'Interno

2. *Sicurezza integrata e sicurezza urbana.*

In questo senso, il provvedimento individua due piani di intervento: quello della sicurezza integrata e quello della sicurezza urbana che trovano la loro puntuale definizione negli artt. 1 e 4.

Il “segmento” della sicurezza integrata è il “terreno” sul quale si realizza l’attuazione dei principi enunciati dall’art. 118, terzo comma, Cost., in materia di coordinamento delle politiche, di competenza dello Stato e delle Regioni e Province Autonome, rilevanti per la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.

L’art. 1 precisa, infatti, che la sicurezza integrata è intesa come l’insieme degli interventi assicurati dallo Stato e dalle Autonomie regionali e locali per concorrere, nell’ambito delle rispettive prerogative, all’attuazione di un sistema unitario e integrato di sicurezza per il benessere delle comunità locali (art. 1).

L’art. 4 ricostruisce la sicurezza urbana come il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro dell’ambiente urbano, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione di aree e siti degradati, l’eliminazione dei fattori di marginalità ed esclusione, la promozione della cultura della legalità e l’affermazione di più elevati livelli di coesione e convivenza civile, alla cui tutela concorrono Stato, Regioni ed Enti Locali, ciascuno nel rispetto delle specifiche competenze.

3. *Gli strumenti di attuazione delle politiche di sicurezza integrata e di sicurezza urbana.*

Si tratta di interessi pubblici che, sebbene distinti, sono fortemente interconnessi tra di loro, come dimostra il sistema osmotico apprestato dal D.L. n. 14/2017 per l’attuazione delle politiche relative a questi due versanti.

Il decreto-legge prevede che le norme di principio relative alla **sicurezza integrata** siano declinate da “*linee generali*”, adottate con un accordo concluso, su proposta del Ministro dell’Interno, in sede di Conferenza Unificata e destinate, tra l’altro, a regolare la cooperazione tra Forze di polizia e Polizie locali nei settori dello scambio informativo, dell’interconnessione delle sale operative, dell’aggiornamento professionale (art. 2).

Tale provvedimento rappresenterà la cornice di riferimento, in coerenza con la quale dovranno muoversi le iniziative per la promozione della sicurezza integrata destinate a sostanzarsi in accordi diretti tra Stato e Regioni e Province Autonome e negli interventi, anche di sostegno finanziario, adottati dalle stesse Regioni in favore dei Comuni maggiormente interessati da fenomeni di criminalità diffusa.

Specularmente, le coordinate d’azione in materia di **sicurezza urbana** troveranno la loro definizione in “*linee guida*”, adottate con un accordo siglato, sempre su proposta del Ministro dell’Interno, in sede di Conferenza Stato – Città e Autonomie locali.

Lo strumento di attuazione sul territorio dei progetti di sicurezza urbana è rappresentato dagli appositi patti stipulati tra il Prefetto e il Sindaco, i cui obiettivi di elezione sono individuati nella prevenzione della criminalità diffusa e predatoria, nella promozione e tutela della legalità, nella prevenzione del libero utilizzo degli spazi pubblici, nella promozione del decoro urbano, nonché nell’inclusione e protezione sociale (art. 5, comma 2).



Il Ministro dell'Interno

Lo stesso art. 5, al comma 1, precisa che queste intese collaborative si muovono in coerenza con le previsioni recate dalle “*linee generali*” sulla **sicurezza integrata** e dalle “*linee guida*” sulla **sicurezza urbana**.

Proprio in considerazione di ciò, per il varo di questi due provvedimenti, è già stato attivato un apposito gruppo di lavoro inter-istituzionale incaricato di mettere a punto organiche proposte e puntuali iniziative per l’attuazione sul territorio delle previsioni e l’adozione degli atti di competenza per la promozione della sicurezza urbana e per la perimetrazione di ulteriori aree ove estendere le previsioni contenute dagli artt. 9 e 10 del decreto, nonché per la migliore efficacia congiunta delle previsioni circa gli strumenti di promozione della sicurezza urbana.

Una volta varate le citate “*linee generali*” e “*linee guida*”, i Sigg.ri Prefetti provvederanno a promuovere, anche attraverso dedicate sedute del Comitato metropolitano, di cui si dirà tra poco, una verifica della coerenza delle intese collaborative già sottoscritte con Regioni e Comuni rispetto alle indicazioni recate da tali provvedimenti, adottando le conseguenti iniziative del caso.

Nelle more del completamento del quadro di riferimento delle politiche di **sicurezza integrata** e di **sicurezza urbana**, appare necessario valorizzare i diversi strumenti ed istituti, introdotti dal D.L. n. 14/2017, che sono già adesso pienamente operativi.

4. Il Comitato metropolitano.

Preme, innanzitutto, richiamare l’attenzione sull’art. 6 del D.L. n. 14/2017 concernente il “*Comitato metropolitano*”, organo collegiale di nuovo conio deputato a sviluppare l’analisi delle questioni riguardanti la sicurezza urbana nel territorio delle Città metropolitane, regolate dall’art. 1, commi dall’1 al 50, della legge 7 aprile 2014, n. 56.

L’istituzione di questo “foro” vuole rappresentare una misura volta a promuovere la disamina dei temi della vivibilità e del decoro, come declinati dall’art. 4 del decreto-legge, secondo un approccio complessivo, capace di tenere conto delle interrelazioni esistenti tra le criticità e le problematiche rinvenibili all’interno dell’area metropolitana e dei riflessi che le soluzioni ipotizzate possono produrre su zone spesso caratterizzate da marcati fenomeni di conurbazione.

Coerentemente a questa impostazione, la presidenza del Comitato metropolitano viene affidata congiuntamente al Prefetto e al Sindaco metropolitano, mentre i membri di diritto sono individuati nel Sindaco del Comune capoluogo, quando non coincidente con quello metropolitano, nonché nei Primi cittadini di volta in volta interessati in ragione delle tematiche da affrontare.

L’art. 6 del D.L. n. 14/2017 contempla, inoltre, una clausola che consente la partecipazione alle sedute del Collegio di “soggetti pubblici o privati”, capaci di fornire apporti conoscitivi o di analisi relativamente all’ambito territoriale oggetto di esame.

Il medesimo art. 6 del D.L. n. 14/2017 precisa che restano ferme le attribuzioni del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica stabilite dall’art. 20 della legge n. 121/1981.

5. Le misure di tutela del decoro urbano in particolari luoghi.

Il D.L. n. 14/2017 si è preoccupato di mettere a disposizione nuovi e più incisivi strumenti per prevenire quelle situazioni e comportamenti di inciviltà, incidenti sulla vivibilità di luoghi nevralgici della vita cittadina e suscettibili di determinare un “effetto abbandono”, che è una delle concause della formazione di diffuse forme di illegalità.



Al Ministro dell'Interno

Si innestano su questo filone di intervento gli artt. 9 e 10 del decreto-legge che puniscono, con una sanzione amministrativa pecuniaria, le condotte che, in violazione dei divieti di stazionamento prescritti dalle competenti Autorità, impediscono l'accessibilità e la libera fruizione degli ambienti interni e pertinenziali insistenti nelle infrastrutture del trasporto pubblico.

Il relativo procedimento sanzionatorio è governato dalle previsioni della legge generale di depenalizzazione n. 689/1981.

In questo senso, vale la pena sottolineare che gli organi deputati ad accertare e contestare la predetta violazione amministrativa sono quelli individuati dall'art. 13 della stessa legge n. 689 e cioè il personale delle Forze di polizia, delle Polizie locali, nonché gli altri soggetti muniti della qualifica di ufficiale ed agente di p.g., competenti, sulla base di specifiche normative, ad esercitare il controllo sull'osservanza delle disposizioni riguardanti i luoghi in argomento.

Preme altresì ricordare che, anche per l'illecito amministrativo in commento, è ammessa la facoltà del pagamento in misura ridotta (art. 16 della legge n. 689/1981), quale forma immediata di estinzione dell'illecito amministrativo.

Nel caso in cui tale facoltà non venga esercitata dall'interessato, la competenza a irrogare la sanzione spetta - a mente dell'art. 17 della stessa legge n. 689 - al Sindaco ed i proventi derivanti dal pagamento delle pene pecuniarie sono devolute al Comune, per essere impiegati in iniziative di miglioramento del decoro urbano.

La norma fa salvi i poteri riconosciuti alle Autorità di settore, titolari di competenze in specifiche aree del territorio.

E', inoltre, previsto un particolare "meccanismo" volto a garantire l'effettività della nuova misura.

L'art. 9, comma 1, del decreto-legge prevede, innanzitutto, che, con l'atto di contestazione dell'infrazione, l'organo accertatore intimi all'interessato l'ordine di allontanarsi immediatamente dal luogo.

Tale disposizione va letta congiuntamente all'art. 10, comma 1, il quale, oltre a fissare le modalità per la sua irrogazione, precisa che l'ordine di allontanamento cessa di avere efficacia trascorse quarantotto ore dall'accertamento del fatto e che la sua violazione è soggetta alla sanzione pecuniaria - base, aumentata del doppio.

La disposizione stabilisce altresì che copia dell'ordine di allontanamento deve essere trasmessa, con immediatezza, al Questore territorialmente competente e che inoltre può essere effettuata la segnalazione ai servizi socio-sanitari, ove ne ricorrano le condizioni.

Ulteriori conseguenze sono previste nell'ipotesi di reiterazione delle condotte in questione, condizione che, vertendosi in materia di illeciti amministrativi, sussiste quando ricorrono le particolari situazioni elencate all'art. 8-bis della legge n. 689/1981.

Nel rimandare alla lettura di tale disposizione, ci si limita a rammentare che, ai sensi di essa, la condizione della reiterazione ricorre quando, nell'arco dei cinque anni dalla violazione del divieto di stazionamento, accertata con provvedimento esecutivo (ordinanza-ingiunzione) lo stesso soggetto commette una violazione della medesima indole. Si precisa ancora che si considerano della stessa indole sia le violazioni della medesima disposizione (cioè l'art. 9, comma 1, del D.L. n. 14/2017), sia quelle di altre norme che per le modalità della condotta presentano omogeneità sostanziale o caratteri fondamentali comuni.



Il Ministro dell'Interno

In tali ipotesi, l'art. 10, commi 2 e 3, del D.L. n. 14/2017 prevede che il Questore possa applicare all'interessato il divieto di accesso ad uno o più dei luoghi in questione, per un periodo non superiore a sei mesi, ovvero compreso tra i sei mesi ed i due anni, se il destinatario del provvedimento risulti aver riportato condanne, almeno confermate in grado di appello, per reati contro la persona o il patrimonio.

Il procedimento di irrogazione della misura è regolato dalle disposizioni dell'art. 6, commi 2-bis, 3 e 4, della legge 13 dicembre 1989, n. 401.

La violazione del divieto disposto dal Questore deve considerarsi punita ai sensi dell'art. 650 c.p., nella considerazione che la misura è applicata in ragione di una valutazione discrezionale circa la possibilità che dalla reiterata violazione dell'ordine di allontanamento possa derivare un concreto pericolo per la sicurezza.

Nel rinviare per la definizione degli aspetti applicativi di dettaglio agli atti di indirizzo che saranno impartiti dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza, si evidenzia, sin da ora, la necessità che vengano adottate le più opportune misure volte ad agevolare l'applicazione di questi nuovi strumenti di prevenzione.

In questo senso, i Sigg.ri Prefetti, d'intesa con i Sigg.ri Questori, vorranno promuovere idonee iniziative affinché i Comuni, per il tramite delle polizie locali, e gli altri soggetti istituzionali, assicurino una costante comunicazione in favore dei Questori degli ordini di allontanamento adottati.

Tale comunicazione sarà, infatti, funzionale ad assicurare la possibilità per il Questore di avere immediata nozione della sussistenza della condizione della reiterazione al fine di valutare l'eventuale applicabilità dell'ulteriore misura del divieto di accesso.

Nella prospettiva dell'attuazione dell'art. 10, comma 6, del decreto-legge, in sede di Comitato Provinciale per la Sicurezza Pubblica, eventualmente allargato ai Sindaci dei Comuni più popolosi, potranno essere definite anche le prime intese per l'interscambio dei dati e delle informazioni utili per l'applicazione e l'efficacia della misura inibitoria in commento. Tali intese, sulla scorta dell'esperienza che sarà maturata, potranno essere via via ulteriormente affinate e perfezionate.

6. La possibilità di estendere l'ambito di applicazione delle misure di cui agli artt. 9 e 10 del D.L. n. 14/2017.

L'art. 9, comma 3, stabilisce inoltre che i Comuni, con proprio regolamento, possano estendere l'applicabilità di questa sanzione anche ad altre aree urbane, caratterizzate dalla presenza di istituti scolastici e universitari, siti archeologici, monumentali o di valenza culturale, luoghi di rilevante interesse turistico, nonché zone adibite a verde pubblico.

Si tratta di una clausola ampliativa dell'ambito di applicazione spaziale dell'ordine di allontanamento che già oggi può essere esercitata dai Consigli comunali, non essendo subordinata alla preventiva adozione di specifici atti di indirizzo a carattere generale.

Resta, comunque, fermo che, sulla base delle indicazioni che saranno fornite dalle "Linee generali" e dalle "Linee guida", i Patti per l'attuazione della sicurezza urbana potranno fornire ulteriori elementi utili per individuare luoghi "aggiuntivi", in cui sarà possibile fare ricorso all'ordine di allontanamento (art. 5, comma 2, lett. c)).



Il Ministro dell'Interno

In prospettiva dunque gli orientamenti recati su questo specifico punto dai predetti Patti potranno rappresentare un momento di sinergia tra l'azione di controllo del territorio, propria delle Forze di polizia, e le attività di competenza delle Polizie locali, contribuendo a realizzare quella "combinazione degli effetti" che è uno dei fattori chiave dell'innalzamento del livello di efficacia della prevenzione ad ampio spettro.

7. I nuovi poteri di ordinanza del Sindaco in tema di orari di apertura dei pubblici esercizi.

Nell'intento di incidere sui fenomeni suscettibili di condizionare negativamente la vivibilità degli ambienti cittadini, il decreto-legge introduce importanti misure dirette a rendere più efficace la prevenzione delle manifestazioni della cd. "mala movida".

Si inseriscono in questo contesto, innanzitutto, le disposizioni recate dall'art. 8 del decreto-legge, integrative dell'art. 50 del TUEL che consente al Sindaco – in veste di rappresentante della comunità locale – di azionare il potere di ordinanza per tutelare il decoro urbano e la tranquillità delle aree urbane, in particolare nelle ore notturne.

La novella modella i nuovi poteri di intervento su due schemi.

Il primo riguarda l'utilizzo dello strumento dell'ordinanza al di fuori delle situazioni connotate dai requisiti di indifferibilità ed urgenza, per imporre limitazioni degli orari di vendita -per asporto o nella forma di somministrazione- degli alcolici, per un periodo non superiore ai trenta giorni (art. 50, nuovo comma 7-bis, TUEL).

Presupposto per l'adozione di questo tipo di ordinanza, nel rispetto degli obblighi in tema di comunicazione di avvio del relativo procedimento che dovrà essere assicurata con forme e modalità che tengano conto del numero dei nuovi destinatari, è l'esistenza di esigenze oggettive di tutela della tranquillità, anche nelle ore notturne, dei residenti, dell'ambiente e del patrimonio culturale in aree urbane interessate da rilevanti afflussi di persone.

La seconda ipotesi – disciplinata dal riformulato comma 5 del medesimo art. 50 TUEL – fa riferimento alle ipotesi in cui è indifferibile e urgente adottare misure per superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente ovvero della vivibilità urbana per quanto, in particolare, concerne le esigenze di salvaguardia della tranquillità e del riposo dei residenti.

Con riguardo alla preservazione di questi ultimi interessi, è la stessa disposizione a individuare la possibilità di intervenire con l'imposizione di limitazioni agli orari di vendita e somministrazione degli alcolici.

8. La rivisitazione dell'art. 100 TULPS.

Il decreto-legge si preoccupa altresì di apprestare una "saldatura" tra queste iniziative e il circuito delle azioni che il Questore può intraprendere, a mente dell'art. 100 TULPS, per prevenire il verificarsi di turbative dell'ordine e della sicurezza pubblica.

In questo senso, il decreto-legge ha realizzato un ampliamento dell'ambito di operatività della norma, prevedendo, innanzitutto, che il Questore possa disporre la sospensione della licenza (per un periodo non superiore ai quindici giorni) nei casi di reiterata inosservanza delle limitazioni degli orari disposti con le ordinanze "ordinarie" (e non con quelle indifferibili e urgenti) adottate dal Sindaco ai sensi del combinato disposto del citato art. 50, commi 5 e 7, TUEL.



Il Ministro dell'Interno

E' il caso di sottolineare che, ai fini dell'irrogazione delle misure di sospensione in commento, assumono rilievo solo le ordinanze "ordinarie" adottate successivamente all'entrata in vigore del D.L. n. 14/2017.

Ciò in quanto l'art. 50, comma 5, TUEL conferisce al Primo cittadino un nuovo potere, non contemplato in precedenza dall'ordinamento.

Sono dunque inidonee ad integrare la fattispecie che giustifica l'adozione delle misure restrittive da parte del Questore le violazioni di ordinanze sindacali, emanate in epoche antecedenti al D.L. n. 14/2017, le quali, anche quando abbiano previsto limitazione degli orari di apertura, sono state rivolte alla tutela di interessi pubblici, diversi da quelli oggi considerati dalla norma.

Con un secondo intervento, recato dall'art. 12-bis del D.L. n. 14/2017, l'art. 100 TULPS viene integrato con una previsione che consente al Questore di esercitare il cennato potere sospensivo non solo - come già prima previsto - nei confronti degli esercizi pubblici, ma anche nei confronti di quelli di vicinato.

Il "perimetro" di questa estensione può essere meglio colto attraverso una lettura sistematica delle diverse disposizioni del decreto-legge appena citate, le quali individuano una linea di intervento concentrata sullo specifico "segmento" dei locali dove vengono messi a disposizione del pubblico gli alcolici, sia nella forma della somministrazione che della vendita per asporto.

Su questa linea ragionativa, appare logico ritenere che la norma inserita nell'art. 100 si riferisca, oltreché agli esercizi pubblici definiti dall'art. 86 dello stesso TULPS, agli esercizi di vicinato - per come definiti dalle leggi regionali o, in assenza di previsioni sul punto dall'art. 4, comma 1, lett. d) del D. Lgs. n. 114/1998 - dove viene effettuata la vendita per asporto degli alcolici.

Preme, da ultimo segnalare, che le innovazioni recate dal D.L. n. 14/2017 non hanno modificato la natura del potere previsto dall'art. 100 TULPS che resta unicamente preordinato alla salvaguardia dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Pertanto, anche nelle nuove ipotesi applicative introdotte dal decreto-legge, il Questore potrà far luogo alle misure di sospensione, allorquando, nell'ambito delle valutazioni di propria competenza, riscontri l'esistenza delle situazioni di turbativa ovvero di pericolo delineate dallo stesso art. 100, capaci di pregiudicare tali specifici interessi pubblici.

9. Misure per il contrasto dei reati in materia di spaccio di sostanze stupefacenti.

L'art. 13 del decreto-legge introduce, inoltre, una specifica misura di contrasto dello spaccio di stupefacenti all'interno dei locali pubblici, aperti al pubblico e dei pubblici esercizi, attribuendo al Questore la competenza a disporre, per ragioni di sicurezza, il divieto di accesso ai medesimi locali o di analoga natura, specificamente indicati.

La misura può consistere anche nel divieto di stazionare nelle immediate vicinanze dei predetti luoghi di ritrovo ed esercizi.

Il divieto può essere applicato nei confronti dei condannati in via definitiva o, con sentenza confermata in grado di appello, negli ultimi tre anni per reati di vendita o cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope, punite ai termini dell'art. 73 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

L'inibizione non può avere una durata inferiore a un anno e superiore ai cinque anni e ad essa possono aggiungersi le ulteriori misure elencate al comma 3 del medesimo art. 13.



Il Ministro dell'Interno

Premesso che per l'applicazione della misura si applicano anche in questo caso le previsioni dell'art. 6, commi 2-*bis*, 3 e 4, della legge n. 401/1989, si ricorda che la violazione del divieto in parola è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria di particolare entità (da 10.000 a 40.000) cui si aggiunge la pena accessoria della sospensione della patente di guida.

10. Le misure in materia di occupazioni abusive.

Il decreto-legge reca, inoltre, importanti e innovative misure volte a superare le occupazioni abusive di edifici, manifestazione di illegalità che si ascrive ad una pluralità di matrici e cause e che incide significativamente su una pluralità di interessi e diritti.

Il sistema apprestato dall'art. 11 del D.L. n. 14/2017 prevede che il Prefetto -Autorità provinciale di pubblica sicurezza adotti - sulla base delle analisi sviluppate in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica - iniziative volte ad incidere sul fenomeno secondo modalità volte a tenere conto del numero delle situazioni riscontrate in concreto.

Premesso che la disposizione non si riferisce al tema dell'esecuzione degli sfratti per fine locazione ma solo a situazioni che concretizzano il reato di invasione di edifici di cui all'art. 633 c.p., va sottolineato come il Prefetto venga chiamato ad impartire direttive volte a prevenire possibili turbative dell'ordine e della sicurezza pubblica.

A questo riguardo, si sottolinea l'importanza che le indicazioni fornite sul punto si concentrino anche sulla necessità di una rapidità di intervento nel caso di nuovi tentativi di occupazione, al fine di evitare il consolidamento delle situazioni di illegalità.

Su un altro versante, il Prefetto è investito del compito di assicurare il supporto della Forza pubblica per l'esecuzione dei provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria diretti a restituire gli stabili alla libera fruizione dei legittimi proprietari.

Il comma 2 della citata disposizione prevede che, su questo punto, le direttive del Prefetto devono stilare i criteri di priorità degli interventi di supporto all'attuazione dei cennati provvedimenti giudiziari, sulla base di una "scala" che - insieme alla tutela delle famiglie in situazione di disagio economico e sociale - deve contemperare una pluralità di interventi.

Ci si riferisce, in particolare, alla situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica, dei possibili rischi per l'incolumità e la salute pubblica derivanti dalle condizioni degli edifici occupati, dei diritti dei proprietari, nonché delle misure assistenziali che le Regioni e i Comuni devono assicurare agli aventi diritto.

Al fine, quindi, di dare attuazione a questo innovativo "percorso", i Sigg. ri Prefetti, acquisiti gli opportuni elementi conoscitivi in sede di Comitato Metropolitanamente relativamente alle capacità di intervento assistenziale da parte delle Amministrazioni regionali e locali competenti, provvederanno a porre l'argomento all'attenzione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, al fine di arrivare a definire un'analisi complessiva della situazione esistente e dei possibili risvolti sul piano dell'ordine pubblico.

Sulla scorta di tale analisi - che andrà aggiornata *in progress* - i Sigg.ri Prefetti provvederanno a definire i criteri di priorità, in relazione ai quali andranno individuati gli interventi da adottare per l'avvio di un graduale ma costante processo di superamento del fenomeno delle occupazioni.

~~~~~





# *Il Ministro dell'Interno*

Nel rassegnare queste linee di indirizzo, si confida nella consueta, proattiva collaborazione per la loro esatta attuazione e, più in generale, per un'applicazione dei nuovi istituti contemplati dal D.L. n. 14/2017.

IL MINISTRO

*Luca Cordero*